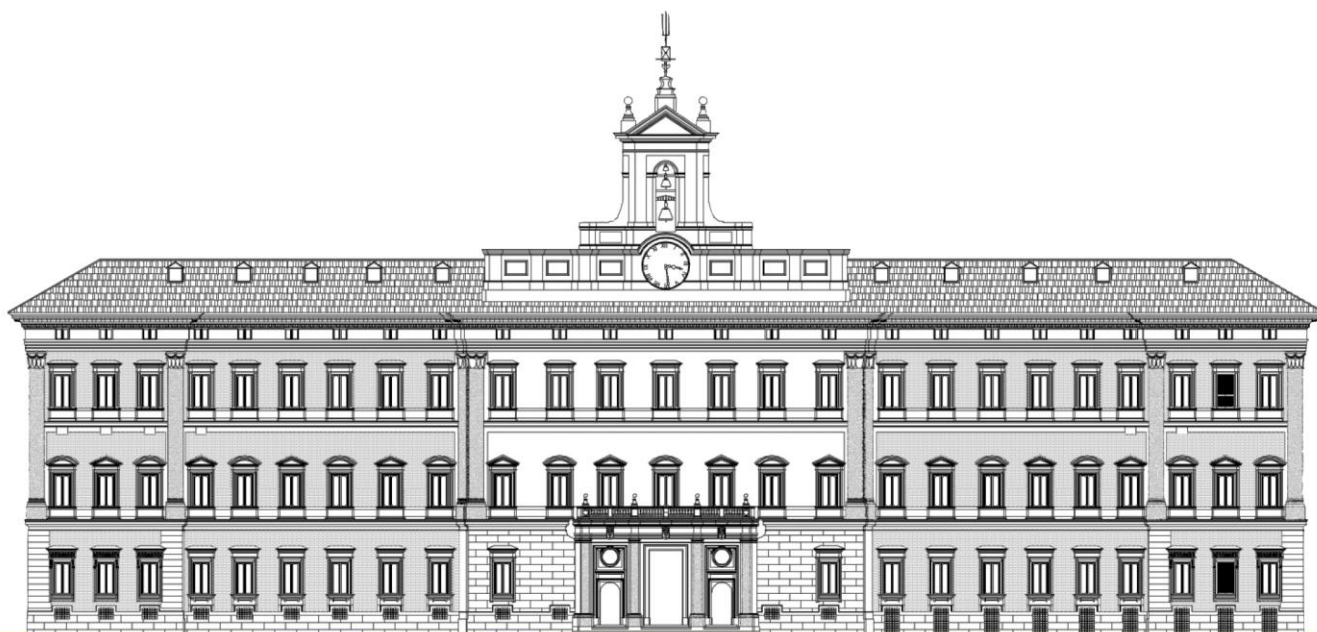




Camera dei deputati

XIX LEGISLATURA



Analisi degli effetti finanziari

A.C. 2772 e abb.

Istituzione dell'area marina protetta «Isola di Capri»

(Approvato dal Senato – A.S. 1311)

N. 125 – 17 luglio 2026



Camera dei deputati

XIX LEGISLATURA

Analisi degli effetti finanziari

A.C. 2772 e abb.

Istituzione dell'area marina protetta «Isola di Capri»

(Approvato dal Senato – A.S. 1311)

N. 125 – 17 luglio 2026

La verifica delle relazioni tecniche che corredano i provvedimenti all'esame della Camera e degli effetti finanziari dei provvedimenti privi di relazione tecnica è curata dal Servizio Bilancio dello Stato.

La verifica delle disposizioni di copertura è curata dalla Segreteria della V Commissione (Bilancio, tesoro e programmazione).

L'analisi è svolta a fini istruttori, a supporto delle valutazioni proprie degli organi parlamentari, ed ha lo scopo di segnalare ai deputati, ove ne ricorrano i presupposti, la necessità di acquisire chiarimenti ovvero ulteriori dati e informazioni in merito a specifici aspetti dei testi.

SERVIZIO BILANCIO DELLO STATO – Servizio Responsabile

☎ 066760-2174 / 066760-9455 – ✉ bs_segreteria@camera.it

SERVIZIO COMMISSIONI – Segreteria della V Commissione

☎ 066760-3545 / 066760-3685 – ✉ com_bilancio@camera.it

INDICE

PREMESSA	- 3 -
ANALISI DEGLI EFFETTI FINANZIARI	- 4 -
ARTICOLO 1.....	- 4 -
ISTITUZIONE DELL'AREA MARINA PROTETTA "ISOLA DI CAPRI"	- 4 -

Informazioni sul provvedimento

A.C.	2772 e abb.
Titolo:	Istituzione dell'area marina protetta "Isola di Capri"
Iniziativa:	parlamentare
Iter al Senato:	sì
Relazione tecnica (RT):	assente
Relatore per la Commissione di merito:	Zinzi (LEGA)
Commissione competente:	VIII (Ambiente)

PREMESSA

La proposta di legge in esame, di iniziativa parlamentare, già approvata in prima lettura dal Senato (S.1311), ha per oggetto l'istituzione dell'area marina protetta "Isola di Capri".

Il testo originario del provvedimento non è corredato di relazione tecnica.

Nel corso dell'esame al Senato, la 5^a Commissione (Bilancio) ha espresso nulla-osta sul nuovo testo del provvedimento elaborato, in sede redigente, dall'8^a Commissione (Ambiente), nonché nulla osta sul testo all'esame dell'Assemblea¹.

Alla Camera, il provvedimento, approvato dal Senato, è stato assegnato, in sede referente, alla VIII Commissione (Ambiente), che non vi ha introdotto modificazioni, ed è stato quindi trasmesso alle Commissioni competenti per l'espressione dei pareri (23 giugno 2026). Il testo si compone di 1 articolo. È oggetto della presente Nota il testo della proposta di legge trasmessa dal Senato.

Si esaminano di seguito le disposizioni che presentano profili di carattere finanziario.

¹ Si vedano al riguardo le sedute, in sede consultiva, della 5^a Commissione (Bilancio) del 27 e del 28 gennaio 2026.

ANALISI DEGLI EFFETTI FINANZIARI

ARTICOLO 1

Istituzione dell'area marina protetta "Isola di Capri"

Normativa vigente. L'articolo 36, comma 1, della legge n. 394 del 1991 (legge quadro sulle aree protette), contiene l'elenco delle aree in cui possono essere istituiti parchi o riserve marine, tra le quali, alla lettera *d*), figura la "Penisola della Campanella - Isola di Capri".

Le norme modificano l'articolo 36, comma 1, della legge n. 394 del 1991, recante l'elenco delle aree marine di reperimento. In particolare:

- viene sostituita, alla lettera *d*), l'area "Penisola della Campanella - Isola di Capri" con l'area "Isola di Capri" [comma 1, lettera *a*]);
- viene introdotta la lettera *d*-bis), rubricata "Punta Campanella" [comma 1, lettera *b*]).

Viene inoltre stabilito che il Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica provveda, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore del provvedimento in esame, all'istruttoria tecnica necessaria per l'istituzione dell'area marina protetta "Isola di Capri" (comma 2), per le cui esigenze di funzionamento viene incrementata di 300.000 euro annui a decorrere dall'anno 2027 l'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 8, comma 10, della legge n. 93 del 2001² (comma 3).

Ai relativi oneri, pari a 300.000 euro annui a decorrere dall'anno 2027, si provvede mediante corrispondente riduzione delle proiezioni dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente, relativo al bilancio triennale 2026-2028, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica (comma 4).

Si ricorda che l'articolo 8, comma 10, della legge n. 93 del 2001 ha autorizzato la spesa di lire 3.000 milioni a decorrere dall'anno 2001 per il funzionamento e la gestione delle aree protette marine previste dalle leggi 31 dicembre 1982, n. 979, e 6 dicembre 1991, n. 394, e ha altresì autorizzato per investimenti la spesa di lire 2.000 milioni a decorrere dall'anno 2000.

Il **Governo**, con Nota depositata durante l'esame in Senato³, ha evidenziato che, per quanto concerne la predetta autorizzazione di spesa di cui all'articolo 8, comma 10, della legge n. 93 del 2001, sul capitolo 1646/1 dello stato di previsione della spesa del Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica sono iscritti circa 3 milioni di euro a decorrere dall'anno 2027. Nella medesima Nota viene, altresì, confermato che

² Recante "Disposizioni in campo ambientale".

³ 5ª Commissione permanente - Resoconto sommario n. 513 del 27/01/2026.

l'incremento dell'autorizzazione di spesa in parola risulta adeguato a far fronte alle esigenze di funzionamento derivanti dall'istituzione della nuova area protetta.

In merito ai profili di quantificazione, si rileva preliminarmente che le norme in esame modificano l'elenco delle aree marine di reperimento di cui all'articolo 36, comma 1, della legge n. 394 del 1991 (legge quadro sulle aree protette), che attualmente prevede un'unica area marina di reperimento denominata "Penisola della Campanella e isola di Capri", sostituendo quest'ultima con due aree distinte, ossia "Isola di Capri" e "Punta Campanella" (comma 1). Viene, inoltre, disposto che il Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica provveda all'istruttoria tecnica necessaria per l'istituzione dell'area marina protetta "Isola di Capri" (comma 2). Viene, altresì, stabilito che, per le esigenze di funzionamento della predetta area marina protetta, l'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 8, comma 10, della legge n. 93 del 2001 venga incrementata di 300.000 euro annui a decorrere dall'anno 2027, provvedendo alle relative coperture (*cf. infra*) [commi 3 e 4].

In proposito, si evidenzia che il Governo, con Nota depositata durante l'esame presso la Commissione Bilancio del Senato⁴, ha confermato che il predetto incremento dell'autorizzazione di spesa risulta adeguato a far fronte alle esigenze di funzionamento derivanti dall'istituzione della nuova area protetta.

Al riguardo, pur tenendo conto delle predette rassicurazioni fornite dal Governo in merito all'adeguatezza degli stanziamenti disposti dalle norme in esame e pur considerando che l'onere recato dalle medesime risulta configurato come limite massimo di spesa, appare comunque opportuno che siano acquisiti dati ed elementi di informazione utili ai fini della valutazione della congruità della spesa autorizzata, con particolare riguardo alle specifiche spese di funzionamento a cui essa dovrebbe provvedere ai sensi della legislazione vigente.

Infine, dovrebbe essere chiarito quale sia l'esatto ammontare delle risorse al momento iscritte sul capitolo 1646 dello stato di previsione della spesa del Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica ("Spese per la gestione delle riserve marine e per la loro promozione"),

⁴ 5ª Commissione permanente - Resoconto sommario n. 513 del 27/01/2026.

posto che, nel corso dell'esame al Senato, il Governo ha segnalato che le risorse iscritte in tale capitolo, in relazione all'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 8, comma 10, della legge n. 93 del 2001, ammontano a circa 3.000.000 di euro a decorrere dall'anno 2027, mentre il capitolo medesimo, come risulta dal decreto del Ministro dell'economia e delle finanze del 30 dicembre 2025⁵, reca uno stanziamento ben superiore, pari a euro 6.436.762, per ciascuno degli anni del triennio 2026-2028. In particolare, dovrebbe essere chiarito se tale differenza sia dovuta ad autorizzazioni di spesa ulteriori, rispetto a quella di cui all'articolo 8, comma 10, della legge n. 93 del 2001, che confluiscono nel capitolo di cui trattasi, o ad altre ragioni.

In merito ai profili di copertura finanziaria, si fa presente che il comma 4 dell'articolo 1 provvede agli oneri derivanti dal comma 3 del medesimo articolo, pari a 300.000 euro annui a decorrere dall'anno 2027, mediante corrispondente riduzione delle proiezioni dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente, relativo al bilancio triennale 2026-2028, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica.

Al riguardo, non si formulano osservazioni, dal momento che l'accantonamento utilizzato reca le necessarie disponibilità.

⁵ Cfr. Decreto del Ministro dell'economia e delle finanze del 30 dicembre 2025, recante la "Ripartizione in capitoli delle Unità di voto parlamentare relative al bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2026 e per il triennio 2026-2028".